

art.17bis Modalità dell' informazione

art. 17 bis Modalità dell' informazione (articolo modificato con delibera 18.01.2007 e del 12.06.2008)

Codice deontologico forense

articolo|orange

art. 17 bis Modalità dell' informazione (articolo modificato con delibera 18.01.2007 e del 12.06.2008)

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

-) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
-) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
-) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
-) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;

Può indicare:

-) i titoli accademici;
-) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
-) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
-) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
-) le lingue conosciute;
-) il logo dello studio;
-) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
-) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa tempestiva comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza della forma e del

art.17bis Modalità dell' informazione

contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Commenti|green

Commenti:

Precedente formulazione|blue

Precedente formulazione

formulazione originaria dell'articolo

art. 17 bis Mezzi di informazione consentiti (articolo inserito con delibera 27.01.2006)

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:

1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale.

In essi devono essere indicati:

art.17bis Modalità dell' informazione

-) *la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;*
-) *il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;*
-) *la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.*

Possono essere indicati soltanto:

-) *i titoli accademici;*
-) *i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;*
-) *l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;*
-) *il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;*
-) *i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;*
-) *le lingue conosciute;*
-) *il logo dello studio;*
-) *gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;*
-) *l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).*

2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile;

3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;

4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

Riferimenti normativi|grey

art.17bis Modalità dell' informazione

Riferimenti normativi:

Pareri|green

Pareri:

Sentenze - Decisioni|orange

Sentenze - Decisioni: